

## TRIBUNALE DI LAGONEGRO

*Ufficio Esecuzioni Immobiliari*

### Il Giudice

**Lette** le note di udienza depositate, nei termini concessi, dal creditore procedente con le quali, dopo aver precisato il proprio credito, ha chiesto: in via preliminare, l'assegnazione del bene in favore di terzo *ex art. 590 bis c.p.c.* al prezzo base di cui all'ultimo tentativo di vendita; in via subordinata, autorizzare il delegato alla vendita ad esperire ulteriori tentativi di vendita del compendio pignorato con eventuale riduzione del prezzo base d'asta in una misura tale da evitare l'eccessiva svalutazione del bene;

**Lette** le note di udienza depositate, nei termini concessi, da parte debitrice con le quali, impugnando e contestando ogni richiesta avversaria, si è opposta alla richiesta di assegnazione formulata dal creditore;

**letta** la relazione riepilogativa del professionista delegato, nella quale è stato segnalato l'esito infruttuoso del ciclo di vendite delegato;

**esaminati** gli atti;

**rilevato** che l'istanza di assegnazione ai sensi dell'art. 590 *bis c.p.c.* è stata formulata dal creditore procedente successivamente alla chiusura del ciclo di vendite delegato dal G.E.;

**considerato** che, ai fini della valutazione dell'istanza e della regolarità della presentazione della stessa, occorre fare riferimento ai termini di cui all'art. 588 *c.p.c.*, che impone il termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita quale termine per la presentazione dell'istanza;

**preso atto** che il suddetto termine non appare essere stato rispettato e che, pertanto, l'istanza di assegnazione non può, allo stato, essere presa in considerazione;

**considerato** che, in via subordinata, il creditore ha chiesto autorizzare il delegato per l'esperimento di ulteriori tentativi di vendita;

**ritenuto** di accogliere la richiesta del creditore formulata in via subordinata;

*ritenuto* di invitare il creditore a riproporre l'istanza di assegnazione del bene oggetto di procedura nei termini di Legge, qualora ne abbia ancora interesse,

**PQM**

*dispone* che il professionista delegato proceda ad un ulteriore *tentativo* di vendita del compendio pignorato, applicando pari al 20% del prezzo base del precedente avviso di vendita, in virtù della delega precedentemente conferita, che si intende rinnovata per ulteriori 12 mesi, e secondo le condizioni e le modalità di cui all'ordinanza di delega in atti nonché ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento alla pubblicità sul Portale delle vendite telematiche;

*dispone*, inoltre, il versamento di un ulteriore acconto di Euro 500,00 a titolo di fondo spese per la procedura, con onere a carico del creditore procedente e da versarsi entro 30 giorni dalla richiesta del professionista delegato a pena di dichiarazione di improseguibilità del procedimento, qualora le somme presenti non risultino sufficienti.

**Fissa l'udienza del 17 febbraio 2026**, per la verifica delle operazioni delegate.

Si comunichi.

**Lagonegro, 4 giugno 2025.**

***Il Giudice dell'Esecuzione***

***dott. Aniello Maria De Piano***